

Individuazione del Reticolo Idrografico “minore” del Comune di Brianzano
- D.G.R. 25.01.2002 n° 7/7868 e D.G.R. 01.08.2003 n° 7/13950 -

COMUNE DI BIANZANO

(Provincia di Bergamo)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
D.G.R. 25 gennaio 2002 n° 7/7868 – D.G.R. 01 agosto 2003 n° 7/13950

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



Tagliuno, Luglio 2007 (rev. Luglio 2009)

Dott. Geol. Fabio Plebani
Iscriz. Ordine Region. Geologi n. 884

Dott. Geol. Fabio Plebani
Ordine dei Geologi della Lombardia n.884

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Art. 1 – Premessa

A seguito della DGR del 25 gennaio 2002 n°7/7868 la Regione Lombardia ha suddiviso il reticolo idrico regionale, distinguendolo in “principale”, con indicazione dei corsi d’acqua che vi appartengono, e “minore”. Con tale Deliberazione la Regione ha inoltre trasferito ai Comuni le funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000, determinando anche i canoni di regionali di polizia idraulica.

Riferimento principale ed indispensabile per qualsiasi determinazione in merito è dunque la citata DGR del 25 gennaio 2002 n°7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all’art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”, e successiva modifica di cui alla DGR 1 agosto 2003, n. 7/13950.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Le norme fondamentali che costituiscono il riferimento tuttora vigente per la regolamentazione delle attività di polizia idraulica sono: il r.d. n. 523/1904 (e in particolare gli artt. 96, 97, 98 e 59), il r.d. n.368/1904, il T.U. n.1775/1933, la L. 36/1994, la l.r. 1/2000, la d.g.r. n. 47310 del 22.12.1999, la d.g.r. n. 7/7868 del 25.01.2002, la d.g.r. n. 7/13950 del 01.08.2003.

Per gli aspetti tecnici, dovranno essere seguite le direttive dell’Autorità di Bacino per il Fiume Po.

Art. 3 – Individuazione del reticolo minore

Pag.2

In seguito alle citate disposizioni normative, il Comune è tenuto ad effettuare l'individuazione del reticolo idraulico minore e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e a dotarsi di norme per regolamentare l'attività di polizia idraulica. Gli elaborati costituenti lo studio per la determinazione del reticolo minore, delle fasce di rispetto e le norme connesse, e qualsiasi eventuale modifica successiva, dovranno essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico.

Art. 4 – Criteri per la determinazione del reticolo minore

La Regione Lombardia, con apposite disposizioni normative e tecniche, definisce i criteri per la determinazione del reticolo idrico minore e per la redazione delle norme di polizia idraulica. Tali criteri sono descritti nell'allegato B della d.g.r. n. 7/7868 e successive modifiche.

Art. 5 – Attività non consentite all'interno dell'alveo

Negli alvei dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore, indicati nell'elenco allegato alla relazione tecnica **non sono consentiti** i seguenti interventi:

- a) le coperture e tombinature** dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata non inquadrabili fra i ponti e gli attraversamenti;
- b) le difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;**
- c) le nuove inalveazioni e le rettificazioni dell'alveo** dei corsi d'acqua che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
- d) l'estirpazione sull'intera sezione fluviale della vegetazione riparia arbustiva e arborea** che non si renda indispensabile per garantire la pubblica o privata incolumità ed il normale deflusso delle acque;
- e) l'asportazione di materiale inerte** ad eccezione di interventi che si rendano necessari per la manutenzione e conservazione della sezione utile di deflusso e/o di interventi che abbiano lo scopo di eliminare eventuali cause di pregiudizio della funzionalità delle opere e delle infrastrutture, da effettuarsi a cura dei competenti uffici della Regione Lombardia.

Art. 6 – Attività consentite all’interno dell’alveo

All’interno dell’alveo potranno essere consentite le seguenti opere, previa autorizzazione secondo le modalità e gli elaborati previsti nell’allegato B e pagamento del canone di cui alla tabella allegata alla d.g.r. n. 7/13950 del 01.08.2003 e successivi aggiornamenti.

- a) interventi che non influiscano sul regime del corso d’acqua;
- b) le difese radenti, senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta e tali da permettere l’accesso al corso d’acqua
- c) muri spondali verticali e ad elevata pendenza possono essere consentiti solo all’interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- d) gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete) con luce superiore a 6 m. Essi dovranno essere realizzati secondo le direttive dell’Autorità di Bacino di cui ai “Criteri per la valutazione delle compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce a e b” e dunque accompagnati da adeguata relazione idraulica che preveda un franco di 1 metro tra l’intradosso e il pelo dell’acqua durante l’onda di piena.
- e) gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete) con luce inferiore a 6 m, accompagnati da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni (qualora non diversamente richiesto) e un franco minimo di 1 m, misurato tra l’intradosso della struttura e la quota di massima piena. Nel caso di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi di ritorno inferiori.

Art. 7 – Disposizioni particolari per gli interventi consentiti in alveo

- 1) In ogni caso, i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:
 - restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
 - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
 - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- 2) Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.
- 3) Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Art. 8 – Fasce di rispetto

Il R.D. n. 523 del 1904 stabilisce che per i corsi d'acqua pubblici, all'interno di ben definite fasce di rispetto, debbano essere indicate le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico. Tali fasce di rispetto debbono avere di norma ampiezza pari a 10 metri, misurata a partire *dal ciglio di sponda*, intesa quale “scarpata morfologica stabile” o dal piede esterno dell'argine.

Art. 9 – Attività non consentite all'interno delle fasce di rispetto

All'interno di tutte le **aree perimetrate come fasce di rispetto** nella cartografia allegata **non sono ammessi** di norma i seguenti interventi:

- a. *interventi di nuova edificazione*, pubblici e privati;
- b. *interventi che comportino in via definitiva una trasformazione morfologica del terreno*;
- c. *depositi di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto* ivi compresi i depositi di materiali derivanti dal trattamento di materiale di cave, nonché impianti di smaltimento dei rifiuti compresi gli stoccaggi provvisori.

d. *interventi che vadano ad occupare o ridurre le aree di espansione e divagazione dei corsi d’acqua*

e. *in ogni caso non potranno essere consentite opere e movimenti di terra in una fascia inferiore a 10 m dal ciglio di sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile” o dal piede esterno dell’argine per consentire l’accessibilità al corso d’acqua. L’ampiezza della fascia di rispetto potrà essere ridotta fino a non meno di 4 metri dal ciglio di sponda solo dopo opportuna verifica idraulica e solo all’interno del limite del centro storico e/o del centro abitato come individuato nello strumento urbanistico comunale, ai sensi della L. 865/71.*

Art. 10 – Attività consentite all’interno delle fasce di rispetto

All’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore potranno essere consentite le seguenti opere, previa autorizzazione comunale, in seguito alla presentazione della documentazione tecnica richiesta nell’Allegato B.

a) *gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici, nonché quelli volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio (tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva). Tali opere dovranno essere realizzate preferibilmente con metodi di ingegneria naturalistica e dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua;*

b) *per gli edifici presenti nelle fasce di rispetto di cui alle normative vigenti (lungo i corsi d’acqua normati dal r.d. n.523/1904 e dal T.u. n.1775/1933, inclusi negli elenchi previsti dalla legge o rappresentati sulle mappe catastali, e sul reticolo minore così come definito a partire dalla d.g.r. n.7/7868 del 25 gennaio 2002), gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31, legge n.457/78,*

nonché gli interventi di demolizione di edifici “fatiscenti” o “pericolanti”, che ricadono nelle “fasce di rispetto”, per i quali non sono però previste successive ricostruzioni;

c) le nuove opere di urbanizzazione primaria, di seguito elencate, con le relative limitazioni e prescrizioni (da realizzarsi oltre la fascia di 4,00 metri):

- reti idriche interrato, incluse le strutture essenziali di emungimento e pompaggio massimamente contenute nei volumi fuori terra;
- fognature interrato;
- reti di distribuzione dell’energia elettrica pubblica e privata, pubbliche illuminazioni, compreso l’ampliamento degli impianti esistenti;
- spazi di verde pubblico attrezzato, previo realizzo di idonea protezione per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- reti tecnologiche interrato.

Art. 11 – Scarichi in corsi d’acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione allo scarico in corso d’acqua, sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate, previa presentazione della pratica all’Amministrazione Provinciale per l’ottenimento dell’autorizzazione suddetta in merito alla qualità delle acque, mediante relazione idraulica a firma di tecnico abilitato.

Dovrà dunque essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Secondo le normative regionali, si fissano i seguenti limiti di accettabilità di portata per scarichi che confluiscono direttamente nel lago d’Iseo:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Nei restanti casi si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Art. 12 – Indirizzi per la corretta gestione del bacino idrografico

In generale, al fine di consentire la conservazione dei suoli e l'aumento della loro capacità di ritenzione delle acque piovane, nel territorio dei bacini idrografici relativi al reticolo idrografico minore e principale, devono essere seguiti i seguenti indirizzi di corretta gestione.

- a. Deve essere evitato il disboscamento, se non finalizzato ad una razionale coltura del bosco ed alla riqualificazione idrogeologica dei versanti.
- b. Le superfici denudate o con vegetazione diradata, qualora non presentino qualità naturalistiche ed ecosistemiche di particolare rilevanza e non condizionino negativamente la stabilità del territorio, devono essere sottoposte a rivegetazione, mediante inerbimento, rimboschimento, etc. con essenze opportune, con particolare riferimento alla provenienza ed alle condizioni ecostazionali, graduando l'intervento in relazione ai fenomeni degradativi localmente in atto.
- c. Nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante l'utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità.
- d. Nei territori boscati in abbandono o nelle zone arbustive e prative un tempo coltivate, devono essere favoriti sistematici interventi di recupero qualitativo dell'ambiente mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone.
- e. Devono essere promosse le attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (fossi, fosse, cunette stradali) e la viabilità minore (poderale,

interpodereale, forestale, sentieri, mulattiere e carrarecce), che a tal fine deve essere dotata di cunette taglia acqua e di altre opere simili.

f. Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale; tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Art. 13 – Indirizzi per la corretta gestione dei corsi d'acqua

Negli alvei dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico minore valgono i seguenti indirizzi generali:

a. La manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua deve assicurare principalmente il mantenimento, il più diversificato possibile, della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, favorendo la biodiversità, la diversificazione strutturale e le specie di origine autoctona.

b. Al fine di riportare gli ambiti fluviali alle condizioni di diversità ecologica e di funzionalità di autodepurazione e conseguentemente sviluppare una coerente ed efficace tutela dell'ambiente fluviale e del paesaggio, le scelte progettuali degli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica degli alvei devono tenere conto degli impatti connessi alle varie tipologie di intervento sia di tipo strutturale che manutentorio.

c. La realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua ed alla realizzazione di opere di ingegneria ambientale.

d. La portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere strutturali è quella con tempo di ritorno centennale ($T=100$), qualora non diversamente richiesto.

e. Le distanze dai corsi d’acqua si misurano dal ciglio superiore dell’alveo o dal piede arginale esterno ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno.

Art. 14 – Valorizzazione degli ambiti fluviali

Al fine di favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona, di formare corridoi ecologici continui e stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare l’ampiezza delle fasce tampone (filtrazione dei sedimenti, rimozione dei nutrienti e degli inquinanti d’origine diffusa) e di stabilizzare le sponde, nei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico minore e principale, valgono le seguenti norme generali vincolanti.

- a. Deve essere promossa e/o mantenuta, dove ancora possibile, sia in sinistra che in destra idrografica, una fascia di vegetazione riparia comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone.
- b. Il taglio a raso della vegetazione è vietato, ad eccezione dei tratti di alveo che attraversano centri urbani o che siano interessati da attraversamenti e nei quali tale attività si renda indispensabile – purché adeguatamente motivata - per garantire la pubblica e privata incolumità.

Art. 15 – Canone regionale di polizia idraulica

Per il calcolo dei canoni regionali di polizia idraulica il riferimento è la tabella di cui all’allegato C della DGR n. 7/13950 del 1 agosto 2003 ed eventuali aggiornamenti. I canoni saranno aggiornati ogni anno con delibera di Giunta Comunale in base all’indice ISTAT di variazione del costo della vita.

Art. 16 – Ripristino di corsi d’acqua ove si sia accertata violazione di polizia idraulica

In caso di accertamento di opere abusive o difformi dall’autorizzazione, verrà emanata Ordinanza Sindacale di ripristino o di diffida a procedere, ai sensi di quanto disposto dalla L. 47/85. Le sanzioni e/o l’eventuale autorizzazione in

sanatoria verranno comminate sempre secondo le modalità espresse dalla Legge 47/85 e successive modificazioni.

Art. 17 – Manutenzione del reticolo idrico minore

Spetta al Comune il compito della manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore.

Gli interventi di manutenzione del reticolo idrico minore a carico del Comune potranno orientativamente essere i seguenti:

a) Interventi sugli alvei

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene;
- ripristino della sezione di deflusso dell’alveo con sistemazione in loco dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d’arte appartenenti alla Amministrazione Pubblica; per quanto riguarda i ponti e le opere private, la manutenzione è a carico dei concessionari;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombinati esistenti ed autorizzati;
- interventi di sistemazione idraulico-forestale per il ripristino di condizioni di stabilità dell’alveo e delle sponde e di movimenti franosi o erosioni che potrebbero indurre condizioni di rischio idrogeologico, preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica;
- restauro dell'ecosistema ripariale e rinaturazione delle sponde, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d’acqua principale oggetto di manutenzione;
- rimozione delle opere abusive e ripristino delle condizioni originarie dell’alveo nei casi in cui non venga dato corso ad eventuale ordinanza sindacale di ripristino a privati.

b) Interventi sulle opere di difesa idraulica

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;

Art. 18 – Interventi in aree demaniali

Eventuali richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore verranno recapitate all'Agenzia del Demanio competente per territorio; l'Amministrazione Comunale provvederà all'eventuale nulla osta idraulico a supporto della richiesta.

Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 52 del 11 maggio 1999, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere soggette a richiesta di sdemanializzazione.

TIPOLOGIE DI OPERE AUTORIZZABILI E RELATIVA MODULISTICA

TIPO A

- PONTI
 - PASSERELLE
 - OPERE IN SUBALVEO (es. impianti tecnologici)
 - MURI (quando occupano area demaniale)
- ⇒ ***NULLA OSTA IDRAULICO*** *disciplinare*
concessione con relativo canone

TIPO B (opere all'interno delle fasce di rispetto fluviale, min 4 m)

- MURI (senza occupazione di area demaniale)
- ARGINI (senza occupazione di area demaniale)

- OPERE IDRAULICHE (briglie, traverse, ...)

⇒ ***NULLA OSTA IDRAULICO***

TIPO C

OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI (con edifici,...)

TIPO D

SCARICHI IN ALVEO

Modello relativo al TIPO A

AL COMUNE DI BIANZANO

Ai sensi degli art. 96 e 97 del RD 25.7.1904 n. 523 e successive modifiche, DPR 24.7.1977 n. 616, della l.r. 1/2000 e della DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002,

Il sottoscritto
Ditta
Codice Fiscale /Partita IVA

CHIEDE

Di ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento con
.....
.....

In Comune di
Corso d'acqua

Si allegano i seguenti documenti:

- relazione tecnica comprendente:
 - corografia in scala 1:10.000
 - aerofotogrammetria in scala 1:2.000
 - copia autentica estratto catastale mappa in scala 1:2.000
 - planimetria del luogo interessato in scala idonea
 - disegni del manufatto: piante, sezioni e prospetto
 - fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali
 - certificato di destinazione urbanistica (in carta semplice)
- relazione idraulica che consideri una piena con tempo di ritorno T=200 anni e che verifichi la compatibilità del manufatto
- autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.lgs 42/2004, L. 1497/39 e della l.r. 12/2005 e idrogeologica/forestale ai sensi della l.r. 31/2008.
- Versamento (no Enti Pubblici) a norma dell'art. 2 Legge Regionale n. 2 del 22/01/99 ad effettuare, per le spese di accertamento ed istruttoria, della somma di € 25 sul

FIRMA

Modello relativo al TIPO B

AL COMUNE DI BIANZANO

Ai sensi degli art. 96 e 97 del RD 25.7.1904 n. 523 e successive modifiche, DPR 24.7.1977 n. 616, della l.r. 1/2000 e della DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002,

Il sottoscritto
Ditta
Codice Fiscale /Partita IVA

CHIEDE

Di ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale e in particolare .

.....
.....
.....

In Comune di
Corso d'acqua

Si allegano i seguenti documenti:

- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ...)
- Qualora l'opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione
- Estratto di PRG e NTA
- relazione tecnica comprendente:
 - corografia in scala 1:10.000
 - aerofotogrammetria in scala 1:2.000
 - copia autentica estratto catastale mappa in scala 1:2.000
 - rilievo quotato dello stato di fatto delle sezioni del corso d'acqua lungo il tratto interessato, comprensivo di entrambe le sponde, con l'esatta posizione del manufatto rispetto all'alveo catastale
 - tavola di sovrapposizione, con riferimento a punti fiduciali catastali, tra il rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto e la mappa catastale dell'area di interesse
 - disegni del manufatto: piante, sezioni e prospetto
 - fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei con visuali
 - certificato di destinazione urbanistica (in carta semplice)
- relazione idraulica che consideri una piena con tempo di ritorno T=100 anni e che verifichi la compatibilità del manufatto
- autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.lgs 42/2004, L. 1497/39 e della l.r. 12/2005 e idrogeologica/forestale ai sensi della l.r. 31/2008.
- Versamento (no Enti Pubblici) a norma dell'art. 2 Legge Regionale n. 2 del 22/01/99 ad effettuare, per le spese di accertamento ed istruttoria, della somma di € 25 sul

FIRMA

Modello relativo al TIPO C

AL COMUNE DI BIANZANO

Ai sensi degli art. 96 e 97 del RD 25.7.1904 n. 523 e successive modifiche, DPR 24.7.1977 n. 616, della l.r. 1/2000 e della DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002,

Il sottoscritto
Ditta
Codice Fiscale /Partita IVA

CHIEDE

Di ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali .

.....
.....
.....

In Comune di
Corso d'acqua

Si allegano i seguenti documenti:

- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ...)
- Qualora l'opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione
- Estratto di PRG e NTA
- relazione tecnica comprendente:
 - corografia in scala 1:10.000 e 1:25.000
 - aerofotogrammetria in scala 1:2.000
 - copia autentica estratto catastale mappa in scala 1:2.000
 - rilievo quotato dello stato di fatto dell'area richiesta in concessione e calcolo della sua estensione; rilievo di sezioni trasversali al corso d'acqua lungo il tratto interessato, comprensivo di entrambe le sponde e di una sufficiente ampiezza laterale, utile per la ricostruzione della morfologia
 - fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali
 - ogni altro elemento grafico o relazione che si ritiene abbia attinenza con la richiesta
- relazione idraulica che consideri una piena con tempo di ritorno T=50 anni, con verifica della sezione critica
- autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.lgs 42/2004, L. 1497/39 e della l.r. 12/2005 e idrogeologica/forestale ai sensi della l.r. 31/2008.
- Versamento (no Enti Pubblici) a norma dell'art. 2 Legge Regionale n. 2 del 22/01/99 ad effettuare, per le spese di accertamento ed istruttoria, della somma di € 25 sul

FIRMA

Modello relativo al TIPO D

AL COMUNE DI BIANZANO

Ai sensi degli art. 96 e 97 del RD 25.7.1904 n. 523 e successive modifiche, DPR 24.7.1977 n. 616, della l.r. 1/2000 e della DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002,

Il sottoscritto
Ditta
Codice Fiscale /Partita IVA

CHIEDE

Di ottenere il nulla osta ai soli fini idraulici per lo scarico civile e/o industriale, meteorica, in corso d'acqua di superficie .

.....
.....
.....

In Comune di
Corso d'acqua

Si allegano (un originale e una copia) i seguenti documenti:

- Domanda in bollo (bollo no Enti Pubblici) completa di dati anagrafici e fiscali
- Relazione tecnica di accompagnamento
- Disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetto, diametro del tubo
- Corografia in scala 1:10000
- Copia autentica estratto catastale mappa in scala 1:2000
- Aerofotogrammetria in scala 1:2000
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda
- Valutazione della portata di scarico con un tempo di ritorno di 20 anni con l'indicazione della portata scaricata espressa in mc/s e calcolo della portata del corso d'acqua (T=20 anni), riferita alla sezione di scarico
- Versamento (no Enti Pubblici) a norma dell'art. 2 Legge Regionale n. 2 del 22/01/99 ad effettuare, per le spese di accertamento ed istruttoria, della somma di € 25 sul

FIRMA

DECRETI TIPO PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DECRETO TIPO DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI

IL DIRIGENTE.....

Visti:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Considerato che l'art. 86 del citato d.lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";

Vista la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";

Vista l'istanza **del/della**, con sede in, Cod. Fisc., intesa ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per del corso d'acqua, nel Comune di (...), (opere adiacenti **al/ai mappale/i n.** del foglio n. ...)

Visto che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo **minore** e, pertanto, ai sensi del punto 11/12 della d.g.r. n. 7868/02, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza **del Comune**;

In alternativa 1 o 2 / 1 e 2 / nessuno:

1. Visto che il citato corso d'acqua è altresì inserito nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato D della d.g.r. n. 7868/02 ed è gestito dal Consorzio, al quale compete, ai sensi del punto 16 della d.g.r. stessa, determinare ed introitare il canone di polizia idraulica;
2. Considerato che il citato corso d'acqua è anche inserito nell'elenco dei corsi d'acqua individuati nell'ambito della l.r. n. 5/02 e, pertanto, gli atti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO;

Preso atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data

In alternativa 3 o 4:

3. ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
4. vista la n. del, con la quale l'AIPO ha autorizzato, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** alla realizzazione di quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni:

Visto l'allegato disciplinare rep. n., sottoscritto in data, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato **dal Comune di**

In alternativa 5 o 6:

5. Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n. 7868/02, ad effettuare, a favore del Comune di, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;
6. Dato atto che l'istante non è tenuto, ai sensi della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata d.g.r. n. 7868/02;

In alternativa 7, 8 o 9:

7. Ritenuto che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
8. Ritenuto che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
9. Acquisita la certificazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti di terzi:

In alternativa 1 o 2:

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la**, Cod. Fisc., con sede in, a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:
2. di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, con n. Del, ha autorizzato ai soli fini idraulici, **il/la**, Cod. Fisc., con sede in a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:
3. di approvare l'allegato disciplinare rep. n., parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo all'autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di quanto descritto in premessa;
4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, **venga riscosso dal Comune di**

(se è dovuta cauzione)

5. di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore **del Comune di**, un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di autorizzazione ai soli fini idraulici.

Il Dirigente

DISCIPLINARE TIPO DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI

L'anno addì del mese di, in, tra Cod. Fisc., di seguito denominato **Comune** e il/la con sede in Cod. Fisc., si formalizzano e disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione, ai soli fini idraulici **richiesta dal/dalla con istanza in atti n. del e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.**

Art. 1 – Oggetto dell'autorizzazione

Oggetto dell'autorizzazione è **del corso d'acqua, nel Comune di (...), (opere adiacenti al/ai mappale/i n. del foglio n.)**

Art. 2 – Obblighi generali

Le opere per le quali è rilasciata l'autorizzazione di cui trattasi non possono essere diverse da quelle sopra descritte ed eventuali variazioni delle stesse devono essere autorizzate **dal Comune.**

La realizzazione di opere strutturali è subordinata al possesso, da parte **del/della**, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il/La deve mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Comune ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

(solo nel caso di specifiche prescrizioni)

In particolare **il/la** deve:

Il/La è tenuto a corrispondere al **Comune** il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

(se dovuta la cauzione)

Il/La è tenuto altresì a depositare, a favore del Comune, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

Art. 3 – Diritti dei terzi

L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e **il/la** deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata

L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e con durata di **anni** (.....) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo **decreto/.....** di autorizzazione da emettersi a cura del **Comune**.

L'autorizzazione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata **dal Comune**, a suo insindacabile giudizio, senza che **il/la** possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone e cauzione a garanzia

Il canone annuo è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868, in €/.....;

Il canone:

- può essere assogettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori a € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, **il/la** deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta **del Comune**, alla demolizione delle opere realizzate.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico **del/della** tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo **decreto/.....** di autorizzazione.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, **il Comune** può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò **il/la** possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale

Per ogni effetto di legge **il/la** elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

(.....)

(.....)

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9.

(.....)

(.....)

DECRETO TIPO DI CONCESSIONE AREA DEMANIALE

IL DIRIGENTE.....

Visti:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Considerato che l'art. 86 del citato d.lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";

Vista la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";

Vista l'istanza **del/della**, con sede in, Cod. Fisc., intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua, individuata **dal/dai mappale/i n.** del foglio n., nel Comune di (...), **per la realizzazione delle seguenti opere:**/ **per il seguente uso:**

Visto che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo **minore** e, pertanto, ai sensi del punto 11/12 della d.g.r. n. 7868/02, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza **del Comune**;

In alternativa 1 o 2 / 1 e 2 / nessuno:

1. Visto che il citato corso d'acqua è altresì inserito nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato D della d.g.r. n. 7868/02 ed è gestito dal Consorzio, al quale compete, ai sensi del punto 16 della d.g.r. stessa, determinare ed introitare il canone di polizia idraulica;

2. Considerato che il citato corso d'acqua è anche inserito nell'elenco dei corsi d'acqua individuati nell'ambito della l.r. n. 5/02 e, pertanto, gli atti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO;

Preso atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data

In alternativa 3 o 4:

3. ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

4. vista la n. del, con la quale l'AIPO ha autorizzato, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** alla realizzazione di quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni:

Visto l'allegato disciplinare rep. n., sottoscritto in data, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere **al/alla suddetto/a** l'area demaniale di cui trattasi per anni (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato **dal Comune di**

In alternativa 5 o 6:

5. Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n. 7868/02, ad effettuare, a favore del Comune di, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

6. Dato atto che l'istante non è tenuto, ai sensi della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata d.g.r. n. 7868/02;

In alternativa 7, 8 o 9:

7. Ritenuto che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

8. Ritenuto che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

9. Acquisita la certificazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti di terzi:

In alternativa 1 o 2:

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la**, Cod. Fisc., con sede in, a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:
2. di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, con n. Del, ha autorizzato ai soli fini idraulici, **il/la**, Cod. Fisc., con sede in a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:
3. di concedere **al/alla succitato/a** l'area demaniale in fregio al corso d'acqua, individuata **dal/dai mappali n.** del foglio n., nel Comune di (...), per anni (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
4. di approvare l'allegato disciplinare rep. n., parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;
5. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, **venga riscosso dal Comune di**

(se è dovuta cauzione)

6. di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore **del Comune di**, un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di concessione.

Il Dirigente

DISCIPLINARE TIPO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

L'anno addì del mese di, in, tra Cod. Fisc., di seguito denominato Concedente e il/la con sede in Cod. Fisc., di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti n. del e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua, individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. ... , nel Comune di (...), per la realizzazione delle seguenti opere: / per il seguente uso:

Art. 2 – Obblighi generali

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

(solo nel caso di specifiche prescrizioni)

In particolare il Concessionario deve:

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al/alla il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

(se dovuta la cauzione)

Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

Art. 3 – Diritti dei terzi

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni (.....) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto/..... di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868, in €/.....;

Il canone:

- può essere assogettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori a € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo decreto/..... di concessione.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO
(.....)

IL CONCEDENTE
(.....)

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9.

IL CONCESSIONARIO
(.....)

IL CONCEDENTE
(.....)